



**BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DEL
FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
Artt. 38 e 39 Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i.**

Delibera Di Giunta Regionale N. 1815 Del 28/10/2019
Delibera di Giunta Unione del Sorbara n. 88 del 23.12.2019

Art. 1 – Finalità

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1815 del 28 ottobre 2019, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda; tali requisiti dovranno permanere al momento della liquidazione del contributo:

A1) Cittadinanza italiana;

oppure

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

oppure

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. L.gs. N. 286/98 e successive modifiche

B) Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione, in uno dei Comuni dell'Unione del Sorbara.

C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata ove prevista;

oppure

C2) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

oppure

C3) Assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

- a. contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
- b. titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal

comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

D) Il valore ISEE del nucleo familiare deve essere compreso tra € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,00 (valore massimo). Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate, in corso di validità.

E) Canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali, non superiore ad € 700,00.

Art. 3 – Casi di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1. essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;
2. avere avuto, a far data dal 1° gennaio 2019, la concessione di un contributo del Fondo per l' "emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi;
3. avere avuto a far data dal 1° gennaio 2019 la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
4. essere beneficiari di contributi CCL ai sensi dell'ordinanza n. 20 del 08.05.2015 SISMA;
5. essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
6. avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
7. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida.

Le seguenti condizioni **NON sono** causa di esclusione dal contributo:

- a. la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune, salvo che per il sisma 2012 qualora ricorrano le condizioni per il beneficio del contributo CCL. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- b. la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- c. il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- d. il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Art 4. Risorse a disposizione e modalità di utilizzo

Le risorse che il Distretto di Castelfranco Emilia ha a disposizione ammontano complessivamente a € 187.223,64, tali risorse derivano per € 36.929,34 da trasferimento della Regione Emilia Romagna e per € 150.294,30 da economie provenienti dalla morosità incolpevole (DGR 1815/2019 R.E.R., Allegato D).

Tali risorse verranno assegnate scorrendo la graduatoria unica distrettuale come segue:

- € 73.871,68 concesse scorrendo la graduatoria unica distrettuale fino ad esaurimento dei fondi disponibili;

- € 113.351,96 concesse solo ai residenti dei Comuni di Bomporto, Castelfranco, Nonantola, in quanto destinatari di economie del fondo morosità incolpevole, mediante l'utilizzo della medesima graduatoria unica e nei limiti delle somme riservate a ciascun Comune:

Bomporto	€	11.620,46
Castelfranco Emilia	€	86.188,26
Nonantola	€	15.543,24
Totale	€	113.351,96

(esaurite le risorse riservate alla graduatoria unica distrettuale (€ 73.871,68) si procederà ad erogare il contributo ai soli residenti dei Comuni di Bomporto, Castelfranco, Nonantola, in quanto destinatari di economie del fondo morosità incolpevole, mediante utilizzo della medesima graduatoria unica distrettuale e nei limiti della disponibilità)

Art. 5 – Formazione Della Graduatoria

L'Unione del Sorbara procede all'istruttoria delle domande raccolte e alla verifica dei requisiti.

Le domande sono collocate in una unica graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore I.S.E.E.

A parità di incidenza precede la domanda con valore I.S.E.E. più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere in considerazione è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni Istat.

Art. 6 – Entità del contributo– Beneficiari del contributo e modalità di erogazione

Il contributo è pari ad una somma fissa corrispondente a n. 4 mensilità del canone di locazione, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili, come meglio precisato all'art. 4 del presente bando.

Il contributo verrà liquidato direttamente al soggetto che ha presentato la domanda.

Art. 7 – Presentazione della domanda

Le domande di contributo devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente su moduli predisposti dall'Unione del Sorbara, secondo le modalità che verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Unione e rese note anche attraverso gli sportelli sociali nel periodo

dal 10/01/2020 ed entro non oltre le ore 12:00 del 28/02/2020

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

Prima di presentare la domanda di contributo per l'affitto occorre rivolgersi ai CAF per la Dichiarazione Sostitutiva Unica e per l'Attestazione ISEE. I cittadini potranno presentare la domanda entro i termini fissati anche qualora non siano ancora in possesso della attestazione ISEE purché abbiano presentato la DSU entro

i termini del bando. In caso di omissioni e/o difformità nell'attestazione ISEE, il richiedente potrà sanare la sua posizione entro 20 giorni dalla chiusura del bando, pena esclusione della domanda.

Art. 8 – Controlli.

Tutte le domande pervenute verranno sottoposte dall'Ufficio Amministrativo Servizi Sociali a controlli formali, preventivi alla erogazione del contributo, per verificare la correttezza dell'Istanza e della documentazione allegata e per effettuare il controllo sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 46,47,71 e 72 del DPR 445/2000.

Saranno sottoposte ad un controllo prima della erogazione quelle domande che presentano un valore ISEE inferiore all'ammontare annuale del canone oppure un valore ISEE inadatto a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell'applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE inferiore al canone annuo, l'Unione, prima della erogazione del contributo, accerta che il Servizio Sociale Territoriale sia a conoscenza dello stato di grave disagio economico - sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà socio-economica di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), l'Unione, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche (eseguito attraverso l'acquisizione di documentazione attestante la temporaneità del disagio economico e quindi comprovante la capacità del nucleo di sostenere il canone di locazione), può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dal Servizio Sociale Territoriale.

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A seguito dei controlli effettuati saranno causa di esclusione:

- Mancanza di uno dei requisiti
- Documentazione richiesta incompleta
- Attestazione ISEE Ordinaria non valida

Art. 9 Pubblicazione esito dell'istruttoria

L'Unione del Sorbara, tramite i propri uffici, pubblicherà sul sito web istituzionale la graduatoria unica finale, formulata indicando il numero identificativo domanda assegnato in sede di ricezione della domanda stessa. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio dell'Unione, che avverrà successivamente al 1 aprile 2020, gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni/opposizione. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo. **Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla data di chiusura del bando.**

Avverso i provvedimenti definitivi, i richiedenti potranno ricorrere in via amministrativa all'autorità giudiziaria competente (T.A.R. per l'Emilia Romagna – sede di Bologna).

Art. 10 – Rilevazione destinata alla raccolta del disagio abitativo Regionale

Nel periodo di raccolta delle domande di contributo di cui al presente bando saranno rilevate anche alcune informazioni significative dei nuclei familiari in situazione di disagio abitativo al fine di predisporre una banca dati da utilizzare per la prossima programmazione degli interventi da effettuare nel settore abitativo, secondo i contenuti richiesti nell'Allegato B) dalla Deliberazione regionale n. 1815 del 28/10/2019.

Apposita scheda per la rilevazione del disagio abitativo contenente i dati richiesti sarà consegnata al momento della presentazione della domanda di contributo di cui al presente bando.

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Il richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di conoscere i propri diritti.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento a quanto indicato nella citata deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 1815 del 28/10/2019 e alle disposizioni legislative di riferimento.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241, Capo II artt. 4, 5, 6 e 6 *bis*, i Responsabili del procedimento amministrativo sono i Responsabili dei Servizi Sociali e Socio – Sanitari dell'Unione del Sorbara Polo 1 e 2 in base alla residenza dei richiedenti.

Data: 23.12.2019

F. to Il Responsabile
Servizi Sociali e Socio – Sanitari – Polo 1
Dott.ssa Elena Zini

F. to Il Responsabile
Servizi Sociali e Socio – Sanitari – Polo 2
Dott.ssa Claudia Bastai